



di una rendita vitalizia di lire 97.880 mensili
lorde per 12 mensilità, corrispondente al 50% della
retribuzione annua.

L'interessato ha dichiarato di rinunciare
alla facoltà di riscatto del 25% della rendita
di integrazione prevista dall'art. 5 del succitato
accordo presidenziale.

Considerato quanto sopra, si ritiene che
la richiesta del Gigliuto possa essere favorevol-
mente esaminata.

L'accoglimento della richiesta stessa da
parte dell'Istituto dovrebbe avvenire con tutte le
riserve conseguenti alla denuncia dell'accordo pre-
sidenziale 6 ottobre 1951, per i motivi resi noti
dall'A.N.I.A. alle organizzazioni sindacali con nota
del 26 giugno 1954, n. 1765.

Il Direttore Generale,
visto il mestoso rapporto del Servizio Personale,
sottopone al preventivo esame del Comitato perma-
nente la proposta di accogliere la richiesta di
collocamento anticipato in quiescenza del Capo
reparto Galeazzo Gigliuto, ai sensi dell'art. 10
dell'accordo presidenziale 6 ottobre 1951, con
tutte le riserve conseguenti alla denuncia dell'ac-
cordo stesso, per i motivi resi noti dall'A.N.I.A. alle